

I benefici fiscali dei Fondi Sanitari

I contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale non concorrono a formare il reddito di lavoro e vanno in deduzione per un importo massimo di **3.615,20** euro (art. 51, comma 2 del Tuir). Per essere destinatari dell'agevolazione fiscale, i contributi devono essere versati a un Fondo o una Cassa avente esclusivamente finalità assistenziale, iscritti ad apposita sezione dell'Anagrafe dei fondi.

Il versamento dei contributi al Fondo o alla Cassa di assistenza deve essere previsto da uno specifico contratto o accordo collettivo o da un regolamento aziendale. Il contributo, che risulterà versato dal lavoratore, è **trattenuto dal datore di lavoro direttamente** dalla retribuzione lorda del dipendente, a monte dell'imposizione fiscale. Il datore di lavoro, in qualità di sostituto d'imposta, consegnerà poi al lavoratore il modello CU nel quale dovrà indicare in apposita casella l'ammontare dei contributi sanitari versati che non hanno concorso a formare il reddito di lavoro dipendente.

Il lavoratore dipendente nel momento in cui ottiene dal Fondo o dalla Cassa di assistenza il rimborso delle spese sanitarie sostenute, potrà avvalersi, in sede di dichiarazione dei redditi, della **detrazione d'imposta nella misura del 19% che spetta sull'importo che eccede 129,11 euro**, limitatamente alla parte di spesa rimasta effettivamente a suo carico e non rimborsata.

Trattamento fiscale e contributivo per i pensionati

Come precisato dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 293/E del 11/07/2008, stante l'equiparazione normativa (art. 49 del Tuir) delle pensioni di ogni genere ai redditi di lavoro dipendente, anche i lavoratori in quiescenza possono fruire della deducibilità dei contributi assistenziali versati a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, sempre che ciò avvenga nel rispetto delle medesime condizioni e dei limiti previsti per i dipendenti.